

Prot. 125/4-2

Castelnovo di Sotto (RE), 16-01-2015

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L’ASP “OPUS CIVIUM” DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI CON DECORRENZA DAL 01/05/2015. CIG: 6068407FDC. RISPOSTA A QUESITI - SPECIFICHE E CHIARIMENTI

Di seguito si pubblicano le risposte ai quesiti pervenuti.

- **Domanda 1:** Secondo quanto riportato dal disciplinare di gara pag. 7, il moltiplicatore da proporre non può essere superiore a 1,020. Chiediamo conferma del range a cui fare riferimento da 1,000 ad 1,020.

Risposta: Si conferma che il range a cui fare riferimento è da 1,000 ad 1,020.

- **Domanda 2:** è possibile conoscere che è l’attuale fornitore del servizio?

Risposta: Oasi Lavoro Agenzia per il lavoro, con sede legale in via C. Masetti, 5 40127 – Bologna.


- **Domanda 3:** Per il presente affidamento si farà applicazione della c.d. “clausola sociale”, di cui all’art. 31 del rinnovato CCNL delle ApL, in base alla quale si prevede il re-impiego di personale già in forze presso l’utilizzatore, in virtù di un eventuale precedente appalto?

Risposta: all’art. 4, lett. i), del Capitolato speciale d’appalto, è espressamente previsto il “rispetto di tutte le obbligazioni discendenti da leggi e contratti vigenti in materia di somministrazione di lavoro temporaneo”, pertanto si ritiene che l’art. 31 del CCNL delle ApL debba essere applicato.

- **Domanda 4:** In riferimento all’art. 15 del capitolato – Contratto. La disciplina di gara prevede che il contratto verrà sottoscritto “mediante atto pubblico informatico”. Dal momento però che il Codice dei Contratti Pubblici consente espressamente, all’art. 11, comma 13, di provvedere alla stipula in forma di scrittura privata, essendo l’unico requisito prescritto quello della forma scritta ad substantiam, Vi

Azienda Servizi alla Persona OPUS CIVIUM
Sede legale e Direzione Generale: Via della Conciliazione, 10 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)
P.I. 01486230350 – C.F. 80010310359

Uffici Amministrativi: Via della Conciliazione, 10 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)
tel. 0522 682591 – fax 0522 688041- email info@asp-castelnovodisotto.re.it - pec. asp-castelnovodisotto@altrapec.com



Azienda Servizi alla Persona Opus Civium
Comuni di Bagnolo in Piano, Cadellbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto
Unione Terra di Mezzo

chiediamo di voler optare per tale modalità, meno onerosa per il privato contraente. In subordine, qualora questo Ente non condivida le ns. considerazioni al riguardo, Vi chiediamo quantomeno di voler indicare l'ammontare delle spese di sottoscrizione, così che tutti i concorrenti possano adeguatamente tenerne conto in sede di formulazione delle offerte economiche.

Risposta: Si conferma quanto previsto nel capitolato: il contratto verrà sottoscritto "mediante atto pubblico informatico". Non è possibile conoscere l'ammontare delle spese in quanto la scelta del notaio sarà onere dell'aggiudicatario.

- **Domanda 5:** In riferimento all'art. 17 del capitolato – Recesso dal contratto. Ferma restando l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Amministrazione, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dai singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi di legge di cui al D.Lgs. 276/2003 e del CCNL delle Agenzie del Lavoro.

Risposta: Si conferma la previsione contenuta all'art. 17 "RECESSO DAL CONTRATTO" del capitolato speciale e si specifica che in caso di recesso ad opera dell'Amministrazione si applica l'art. 45 "Interruzione della missione" del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle Agenzie di Somministrazione Lavoro siglato in data 07/04/2014.

- **Domanda 6:** in riferimento all'art. 18 del capitolato – Diritti sindacali e sciopero. Come sottolineato dalla stessa previsione dell'art. 18, ai lavoratori somministrativi sono riconosciute le medesime libertà ed attività sindacali di cui alla Legge 300/1970. Pertanto l'eventuale sostituzione del personale in sciopero potrebbe configurare gli estremi della condotta anti-sindacale, sanzionabile per espressa previsione dell'articolo 28 della Legge 300 stessa. Per quanto attiene poi l'obbligo di comunicazione ci preme però ricordare che l'obbligo resta in capo alle OO.SS. fermo restando che, nel caso, l'ApL si attiverà, a sua volta, il più celermente possibile, una volta avutane notizia, per informare il prima possibile l'ASP.

Risposta: l'art. 18 del capitolato non fa alcun riferimento alla sostituzione dei lavoratori in sciopero, bensì a "tutte le misure idonee richieste dall'Amministrazione [...] per garantire la continuità dei servizi". In riferimento all'obbligo di comunicazione in caso di sciopero, si specifica che il capitolato prevede quanto segue: "Ogni sciopero dovrà essere comunicato dall'Agenzia aggiudicataria con un anticipo di almeno 7 giorni, tenuto conto che l'obbligo della comunicazione è in carico alle OO. SS."

Distinti saluti.



Responsabile del Procedimento
Orsola Pallavera

Azienda Servizi alla Persona OPUS CIVIUM
Sede legale e Direzione Generale: Via della Conciliazione, 10 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)
P.I. 01486230350 - C.F. 80010310359

Uffici Amministrativi: Via della Conciliazione, 10 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)
tel. 0522 682591 - fax 0522 688041- email info@asp-castelnovodisotto.re.it - pec. asp-castelnovodisotto@altrapec.com